

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2153 del 07/05/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO RA01A1219/16RN02 - COMUNE DI CERVIA LOCALITA' PINARELLA - DITTA HOTEL SCHILLER S.R.L. -RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA CON CAMBIO TITOLARITA' PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, USO IGIENICO ED ASSIMILATI
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2230 del 06/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA01A1219/16RN02
COMUNE DI CERVIA LOCALITA' PINARELLA
DITTA HOTEL SCHILLER S.R.L.
RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA CON CAMBIO TITOLARITA' PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, USO IGIENICO ED
ASSIMILATI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di

acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018;

PRESO ATTO della determinazione regionale n. 18149 del 02/12/2005 con cui è stata rilasciata alla ditta Cervia hotels S.N.C. CF 00939490397, la concessione per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "igienico ed assimilati", mediante un pozzo ubicato in comune di Cervia località Pinarella distinto catastalmente al foglio 43 Sez. C mapp. 698, della profondità di 8 metri, codice risorsa RAA581, assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A1219;

DATO CONTO:

- della domanda di rinnovo presentata da Cervia Hotels SNC in data 23/06/2016, prot Arpae n. PGRA/2016/7535;
- della comunicazione di cambio di denominazione della società da Cervia Hotels SNC ad Hotel Schiller S.r.l., con mantenimento del medesimo CF 00939490397 presentata in data 20/09/2018, prot Arpae n. PGRA/2018/12245;
- della domanda di cambio di intestazione ad Hotel Schiller S.r.l., con mantenimento del medesimo CF 00939490397, presentata in data 15/10/2018, prot Arpae n. PGRA/2018/14311, con allegata relazione tecnica;
- della ulteriore comunicazione da parte della ditta Hotel Schiller S.r.l., presentata in data 29/11/2018, prot Arpae n. PGRA/2018/16759, che ribadisce che il prelievo di risorsa idrica richiesto è di 30 mc/anno;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente e che le opere per il prelievo stesso sono ubicate in comune di Cervia località Pinarella, distinto catastalmente al foglio 43, sez. C mapp. 698, della profondità di 8 metri, codice risorsa RAA581;

- l'uso della risorsa risulta essere invariato ed ad uso igienico ed assimilati (innaffiamento giardino e aree verdi);
- la quantità d'acqua richiesta è pari complessivamente a circa 30 mc/annui;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione semplificata ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della nota protocollo Arpae PGPR/2017/10334 del 31/05/2017 con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Po esprime parere favorevole in merito alla domanda di derivazione, dando indirizzo della installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto e trasmissione di relazione integrativa che dimostri la impossibilità di ricorso a soluzioni alternative al prelievo in oggetto;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 9020 ER-DQ1-FPC- Freatico di Pianura Costiero
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: SCARSO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)- La derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso igienico ed assimilati, il fabbisogno teorico di 30 mc/anno richiesto risulta compatibile con la tipologia di uso per innaffiamento giardino e aree verdi, non essendovi state inoltre variazioni delle quantità già precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001, per l'uso igienico ed assimilati con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, con cambio di intestazione alla ditta Hotel Schiller S.r.l., CF 00939490397 (precedentemente Cervia Hotels SNC) la concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Cervia località Pinarella, mediante un pozzo distinto catastalmente al foglio 43 sez C mapp. 698, della profondità di 8 metri, codice risorsa RAA581, per uso **igienico ed assimilati**, procedimento RA01A1219/16RN02;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 6,33 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 30 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2023**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 pari a **€ 163,42**, salvo conguaglio, dando atto che tale canone dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
6. di fissare l'importo di **€ 113,30** (€ 250,00 - € 136,70 già versati in data 16/03/2006) quale conguaglio al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 98,00 in data 20/06/2016;
8. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
10. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire al SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, uso igienico e assimilati, rinnovata alla ditta Hotel Schiller S.r.l., CF 00939490397, procedimento RA01A1219/16RN02.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

- Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 9020 ER-DQ1-FPC- Freatico di Pianura Costiero avviene mediante 01 pozzo già esistente, codice risorsa RAA581, ubicato in Comune di Cervia località Pinarella, distinto catastalmente al foglio 43, Sez. C mapp. 698, coordinate UTM RER, x: 768.620; y: 905.172, avente le seguenti caratteristiche:
- profondità di 8 metri;
- portata max di 6,77 l/sec;
- diametro di 140 mm;
- equipaggiato con pompa monofase da 0,736 kW;

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso igienico ed assimilati, per annaffiamento giardino ed aree verdi;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 6,77;**
- **volume annuo complessivo circa mc 30;**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.t ed alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpa/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2023** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.